

COMUNICATO DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**Proroga dell'efficacia dell'accordo di collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**

L'efficacia dell'accordo di collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 22 luglio 1998, è prorogata fino alla definizione di un nuovo accordo di collaborazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999.

DELIBERAZIONE 20 ottobre 1999

Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive (Deliberazione n. 278/99)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 20 ottobre 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997 n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità e, in particolare, gli articoli 29 e 34;

Ravvisata l'esigenza di procedere, nelle more della predisposizione del manuale di cui all'articolo 34 del regolamento di organizzazione e funzionamento, alla definizione delle procedure operative necessarie ad assicurare la piena attuazione dei principi della trasparenza e della partecipazione, richiamati dal citato articolo 29 del regolamento stesso;

Ritenuta la necessità di adottare una procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive;

Vista la proposta della Segreteria degli Organi collegiali;

Udita la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo unico

1. Lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive è disciplinato dalla procedura riportata in allegato A alla presente delibera, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. La Segreteria degli Organi collegiali provvede alla predisposizione della modulistica e delle relative istruzioni.

3. Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 20 ottobre 1999

Il Presidente

Enzo Cheli

ALLEGATO A

Alla delibera 278/99 del 20 ottobre 1999

PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DI CONSULTAZIONI PUBBLICHE NELL'AMBITO DI RICERCHE E INDAGINI CONOSCITIVE

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può procedere a consultazioni pubbliche intese ad acquisire elementi di informazione e documentazione in ordine a questioni di propria competenza. Tali consultazioni sono svolte dagli uffici nell'ambito di attività conoscitive ritenute necessarie per l'assolvimento dei compiti propri degli stessi uffici, ovvero costituiscono una fase conoscitiva nel contesto di attività procedimentali.

2. L'Autorità delibera lo svolgimento di una consultazione pubblica nel contesto di attività procedimentali e su un oggetto determinato, anche su proposta dei Direttori dei Dipartimenti e dei Servizi. Qualora la proposta si riferisca ad una consultazione relativa ad attività conoscitive ritenute necessarie per l'assolvimento dei compiti propri del Dipartimento o del Servizio, il Direttore procede autonomamente, previa autorizzazione del Consiglio o delle Commissioni.

3. La consultazione pubblica si svolge sulla base di uno specifico "documento per la consultazione" che riporta tutti gli elementi necessari per i soggetti consultati e che, comunque, indica l'oggetto determinato, le specifiche finalità conoscitive che si intendono perseguire e le categorie di soggetti invitati.

4. Il "documento" è pubblicato sul *sito web* e sul Bollettino ufficiale dell'Autorità. Forme ulteriori di pubblicità, quali la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e/o sui quotidiani, possono essere definite di volta in volta sulla base di specifiche esigenze.

5. Ai fini della elaborazione delle informazioni, il documento include, ove possibile, lo schema da utilizzare per la risposta e definisce le relative modalità tecniche di trasmissione.

6. I soggetti invitati trasmettono le previste comunicazioni secondo le modalità ed entro il termine stabiliti dal "documento". Tale termine non può essere inferiore a sessanta giorni; in casi di particolare urgenza, può essere fissato un termine più breve, comunque non inferiore a trenta giorni.

7. Le forme e gli strumenti per la diffusione pubblica delle risultanze della consultazione sono fissate nel "documento".

8. Tutte le consultazioni disciplinate dalla presente procedura, in considerazione delle finalità specificate al comma 1, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità, salvo diversa esplicita indicazione contenuta nel "documento per la consultazione".

DELIBERAZIONE 2 dicembre 1999

Modificazioni alla deliberazione n. 54/99 recante "Regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti" (Deliberazione n. 310/99)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 2 dicembre 1999;

Considerata l'esigenza di apportare talune modifiche al regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti, approvato con deliberazione n. 54/99 del 5 maggio 1999;

Visto il Decreto 18 marzo 1994 con il quale il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ha approvato il "Nuovo regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio consultivo degli utenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 23 marzo 1994, n. 68;

Udita la relazione del commissario dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell'art. 32, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA*Articolo unico*

1. Il comma 2, dell'articolo 2, della delibera n. 54/99 del 5 maggio 1999 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni si fa espresso riferimento ai criteri di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), d), e), f) della legge 30 luglio 1998, n. 281».

2. Il comma 1, lett. b), dell'articolo 3, della delibera n. 54/99 del 5 maggio 1999, dopo la parola "designati;" continua come di seguito:

«a tal fine l'Autorità prende in considerazione le designazioni provenienti da associazioni che perseguono finalità direttamente connesse alla rappresentanza degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, considerati nella loro generalità ovvero per fasce particolari; non procede alla nomina di più di uno tra i designati dalla stessa associazione, anche in caso di designazione congiunta, conformemente a quanto dispone la successiva lettera c), salvo che il numero delle associazioni designanti sia inferiore ad undici; tiene conto della specifica qualificazione individuale dei designati alla stregua dei requisiti indicati dall'art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249; considera, come criteri sussidiari di scelta, la rappresentanza di fasce di utenza particolarmente meritevoli di protezione nonché la designazione ad opera di più associazioni, apparentate anche soltanto per la specifica occasione».

3. L'articolo 16 della delibera n. 54/99 del 5 maggio 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. Disposizione transitoria e finale — 1. In sede di prima attuazione, il termine di sessanta giorni per gli adempimenti di cui all'articolo 3, lettera a) decorre dalla data della pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le associazioni delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi procedono agli adempimenti anzidetti comunicando all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la designazione dei candidati corredata dalla dichiarazione in ordine al possesso dei titoli di cui all'art. 2, comma 2, debitamente autenticata e sottoscritta da parte dei legali rappresentanti delle associazioni. In caso di designazione congiunta, da parte dei singoli rappresentanti delle associazioni apparentate.

3. L'autorità provvede alla nomina dei consiglieri nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, dopo avere proceduto alla verifica dei titoli necessari alla designazione.

4. Avverso l'eventuale provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al TAR del Lazio, in conformità a quanto dispone l'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. La comunicazione deve pervenire entro il termine di cui al comma 1 all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Servizio per le relazioni istituzionali 80143 Napoli - Centro Direzionale – Isola B5.».

Napoli, 2 dicembre 1999

Il Commissario relatore
Alfredo Meocci

Il Presidente
Enzo Cheli

COMUNICATO DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**Proroga dell'efficacia dell'accordo di collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**

L'efficacia dell'accordo di collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 luglio 1998, già prorogata al 31 dicembre 1999 è ulteriormente prorogata fino al 30 aprile 2000.

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000

Praticantato presso l'Autorità per dieci giovani laureati (Deliberazione n. 92/00/CONS)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 15 febbraio 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità;

Visto l'art. 51 del richiamato regolamento che, in particolare, disciplina la possibilità di consentire a giovani neo laureati lo svolgimento di periodi di pratica presso le unità organizzative dell'Autorità;

Ritenuta l'opportunità di proporre, in sede di prima applicazione del menzionato art. 51, ad un selezionato e limitato gruppo di giovani laureati lo svolgimento di un periodo di praticantato presso i Servizi per le tecnologie, per le analisi economiche e di mercato e per gli affari giuridici e comunitari dell'Autorità;

Ritenuto che la partecipazione al periodo di praticantato non preveda alcun tipo di retribuzione, ma solo la possibile erogazione di un contributo alle spese sostenute per la partecipazione stessa;

Udita la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni propone a giovani laureati con votazione di laurea non inferiore a 110/110, età non superiore ai 28 (ventotto) anni alla data di spedizione della domanda, esperienze di studio rilevanti per la propria attività istituzionale (quali: tesi di laurea, corsi di specializzazione, esperienze di praticantato), un periodo di praticantato non retribuito della durata di mesi sei, non ripetibile.

2. I candidati devono indicare nella domanda la personale preferenza ad effettuare il praticantato in una delle seguenti aree disciplinari:

area delle tecnologie delle telecomunicazioni e della radiotelevisione;

area dell'economia delle reti e dei servizi;

area dei media e della pubblicità;

area giuridica nei settori delle telecomunicazioni, della radiotelevisione e dell'editoria.

3. Il periodo di praticantato, sulla base dei risultati della selezione, è svolto esclusivamente presso gli uffici di uno dei seguenti Servizi dell'Autorità:

Servizio per le tecnologie;

Servizio per le analisi economiche e di mercato;

Servizio per gli affari giuridici e comunitari.

4. I candidati devono indirizzare la domanda ed il relativo curriculum, da trasmettere in busta chiusa recante sul frontespizio la dicitura "Praticantato", all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie – Personale – Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 – Napoli.

5. Le domande pervenute entro il 15 aprile 2000 sono valutate per il periodo di praticantato in argomento il cui inizio è previsto tra giugno e luglio 2000; quelle pervenute successivamente saranno tenute presenti per eventuali successivi periodi di praticantato.

6. I candidati più meritevoli sono chiamati ad un colloquio per verificarne le attitudini e disponibilità al fine della selezione di un numero non superiore a 10 (dieci) da ammettere a partecipare al periodo di praticantato.

7. L'Autorità eroga, a fronte della frequenza del periodo di praticantato, un contributo per le spese sostenute così determinato:

per i residenti nella regione Campania è riconosciuto un rimborso determinato in via forfettaria in £ 500.000 (cinquecentomila) mensili;

per i non residenti nella regione Campania è riconosciuto un rimborso determinato in via forfettaria in £. 750.000 (settecentocinquantamila) mensili, nonché un ulteriore rimborso, fino ad un massimo di £. 750.000 (settecentocinquantamila) mensili, da corrispondere a fronte di idonea documentazione e secondo le modalità che saranno indicate all'atto dell'ammissione.

8. La presente delibera è pubblicata nel sito Web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità, nonché, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale.

9. La copertura dell'onere derivante dalla presente delibera è a valere sul capitolo di spesa 030 e collegati, per i conseguenti oneri riflessi, del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e di quelli successivi per gli esercizi di competenza.

Il Presidente e, nei limiti delle proprie competenze, il Direttore del Dipartimento risorse umane e finanziarie provvedono agli atti ed ai procedimenti per l'attuazione della presente delibera.

Napoli, 15 febbraio 2000

Il Presidente
Enzo Cheli

DELIBERAZIONE 21 marzo 2000**Nomina dei componenti del Consiglio nazionale degli utenti (Deliberazione n. 166/00/CONS)****L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

Nella sua riunione del Consiglio del 21 marzo 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n.249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art.1, comma 28, che istituisce il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti, approvato con delibera del Consiglio n°54 del 5 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, approvate con delibera del Consiglio n°130 del 2 dicembre 1999;

Visto l'art.2 del regolamento citato, il quale dispone che il Consiglio nazionale degli utenti si compone di undici membri, nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra esperti designati dalle Associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, aventi i requisiti previsti dall'art.1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n° 249;

Viste le designazioni trasmesse dalle Associazioni anzidette ed i curricula degli esperti;

Udita la relazione del commissario dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell'art.32, comma 1, del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità.

DELIBERA*Articolo unico*

1. Sono chiamati a fare parte del Consiglio nazionale degli utenti gli esperti di seguito indicati: Paolo Bafile, Giovanni Cocco, Mara Colla, Marina D'Amato, Ettore Gallo, Alvido Lambrilli, Piergiorgio Liverani, Flavio Manieri, Marisa Musu, Isabella Poli, Laura Sturlese.

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 21 marzo 2000

Il Commissario relatore
Alfredo Meocci

Il Presidente
Enzo Cheli

Accordo-quadro tra l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 7 aprile 2000**"ACCORDO QUADRO"****TRA**

L'Università degli Studi di Napoli (di seguito Università), con sede in Napoli, Corso Umberto I, cod. fisc. 00876220633, rappresentata dal Rettore p.t., Prof. Fulvio Tessitore ivi domiciliato per la carica, a tanto autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 del 23 febbraio 2000,

E

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito Autorità), con sede in Napoli – Centro Direzionale, isola B 5, Torre Francesco – codice fiscale 95011660636, rappresentata dal Presidente, Prof. Enzo Cheli,

PREMESSO CHE

L'Autorità e l'Università, nell'ambito e per l'attuazione dei propri rispettivi compiti istituzionali, intendono promuovere un Accordo quadro pluriennale volto ad assicurare lo sviluppo di collaborazioni specifiche sia nell'area giuridico-economica, sia in quella tecnico-scientifica;

le singole collaborazioni, nei diversi settori delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle comunicazioni in genere, si sviluppano attraverso attività e progetti di studio, ricerca, innovazione, sperimentazione e formazione di comune interesse, attraverso la stipula, di volta in volta, di specifici accordi di collaborazione ai sensi delle normative che regolano le rispettive istituzioni ed in particolare, per quanto attiene l'Autorità, dell'art. 1, comma 13, della legge n. 249/97 che, tra l'altro, prevede la possibilità per l'Autorità stessa di avvalersi della collaborazione di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza;

PREMESSO INOLTRE CHE

- l'Università rappresenta una delle principali istituzioni operanti nell'ambito della formazione, della didattica e della ricerca dell'area metropolitana di Napoli;

- presso le strutture dell'Università operano gruppi di ricerca che svolgono attività in vari settori delle telecomunicazioni e dell'informatica ed hanno maturato una vasta esperienza nel campo degli studi teorici e sperimentali relativi ai diversi aspetti tecnologici, economici e giuridici di tali settori, acquisendo un notevole bagaglio di conoscenze e strumenti metodologici in tale ambito;

l'Università svolge, inoltre, un'intensa attività di formazione di carattere istituzionale in tali aree;

- l'Università è interessata all'ulteriore approfondimento di tali studi ed alla collaborazione con istituzioni pubbliche e private specializzate operanti nello stesso campo;

- l'Autorità, anche ai fini di adottare regolamentazioni atte a consentire lo sviluppo armonico e concorrenziale dei mercati di riferimento, svolge attività e studi nei settori economici, giuridici e tecnici, con particolare riferimento all'innovazione tecnologica ed alle conseguenti evoluzioni nei diversi settori delle comunicazioni sotto duplici aspetti della produzione e dell'occupazione;

- l'Autorità consente a giovani neo laureati esperienze di praticantato in discipline attinenti alla materia di interesse dell'Autorità stessa, anche attivando a tali fini apposite convenzioni con Università ed istituti di ricerca, secondo le previsioni dell'art. 51 del proprio regolamento concernente il personale;

- l'Autorità nell'ambito delle attività di tutela degli utenti, è interessata al coinvolgimento di competenze disciplinari ed interdisciplinari, nello sviluppo di studi, ricerche e indagini volti a correlare le diverse fasi della produzione, distribuzione e fruizione dei servizi;

- l'Autorità intende concorrere, nei limiti e nel rispetto dei propri precipui compiti istituzionali, alla diffusione nel Paese di una cultura evoluta nelle comunicazioni, promovendo iniziative di studio, ricerca e formazione nel settore, anche attraverso scambi con istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali e collaborando alla realizzazione di progetti a tali fini indirizzati che potranno essere proposti dall'Università in assoluta libertà;

- il Consiglio dell'Autorità nella riunione dell'11 gennaio 2000 ha deciso l'attivazione del presente Accordo quadro di collaborazione pluriennale con l'Università Federico II di Napoli;

il Consiglio di Amministrazione dell'Università con delibera n. 28 del 23 febbraio 2000 ha deciso l'attivazione del presente Accordo quadro di collaborazione pluriennale con l'Autorità;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Le premesse che precedono formano parte integrante del presente Accordo quadro.

Art. 2

Scopo dell'Accordo quadro

1. Scopo del presente Accordo quadro è quello di utilizzare risorse e competenze esistenti presso l'Università e presso l'Autorità per lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza scientifico-tecnica e di formazione.

Art. 3

Oggetto dell'Accordo quadro

1. Possono formare oggetto delle attività previste dal presente Accordo quadro le tematiche di interesse comune per l'Autorità e per l'Università, di carattere sia teorico che sperimentale, nonché l'attivazione di servizi comuni nei relativi settori, da gestire con apposita regolamentazione.

2. Attività di ricerca svolta presso l'Università e/o presso l'Autorità con personale di entrambi gli Enti su temi di ricerca proposti dall'Autorità:

a) l'Autorità può affidare all'Università attività di ricerca su temi di proprio prevalente interesse, anche richiedenti l'impegno di attrezzature ed impianti di particolare rilievo di proprietà dell'Università stessa. Tali attività di ricerca possono essere svolte separatamente o congiuntamente da personale dei due Enti. L'attività di eventuali gruppi misti potrà svolgersi sia presso l'Autorità che presso l'Università.

3. Attività di ricerca svolte presso l'Università e/o presso l'Autorità con personale di entrambi gli Enti su temi di ricerca proposti dall'Università:

a) l'Autorità può partecipare ad attività di ricerca di prevalente interesse dell'Università su proposta di quest'ultima. La collaborazione avviene con la messa a disposizione presso l'Università e/o presso l'Autorità di personale e/o di attrezzature dell'Autorità.

4. Attività di consulenza scientifica e tecnica in settori disciplinari connessi con l'attività dell'Autorità:

a) l'Autorità può richiedere di poter disporre di consulenza scientifica e tecnica su specifici aspetti e problemi in settori disciplinari connessi alle attività svolte dalla stessa.

5. Attività didattico-scientifica svolta presso l'Autorità e/o l'Università:

a) l'Università e l'Autorità possono concordare le modalità per lo svolgimento, anche presso altre sedi da convenire, di attività didattiche complementari alla formazione di studenti, laureandi e laureati, nonché alla formazione didattico-scientifica dei candidati ammessi al conseguimento del dottorato di ricerca, purché tali attività rientrino negli interessi dell'Autorità stessa;

b) l'Autorità può richiedere all'Università prestazioni didattiche sotto forma di corsi o seminari di aggiornamento e qualificazione professionale nei settori disciplinari di interesse, da svolgersi, anche in collaborazione, presso l'Università e/o presso le sedi dell'Autorità;

c) l'Autorità può concorrere, nelle diverse forme anche economiche di volta in volta concordate, al sostegno di studenti e laureati per la partecipazione ad attività formative di proprio interesse ovvero alle altre attività disciplinate dal presente Accordo quadro, nonché può promuovere stage didattici e/o di formazione presso la propria sede per singoli studenti, anche proposti dall'Università;

d) l'Autorità può promuovere, anche su proposta dell'Università, conferenze illustrative delle funzioni svolte dall'Autorità, anche allo scopo di orientamento professionale, visite organizzate di gruppi di studenti presso l'Autorità stessa, nonché convegni, tavole rotonde, incontri volti ad ampliare ed approfondire problematiche connesse allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Art. 4

Modalità di attuazione

1. Le attività oggetto del presente Accordo quadro si realizzano attraverso la stipula di singoli accordi di collaborazione che regolano gli specifici aspetti giuridici, economici ed i contenuti, nel rispetto delle disposizioni generali previste dall'Accordo quadro stesso.

Art. 5

Strutture utilizzabili

1. Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, l'Università può utilizzare le proprie articolazioni organizzative, ferme restando le caratteristiche di indipendenza e di assenza di incompatibilità, e l'Autorità può avvalersi, oltreché delle proprie strutture, delle altre istituzioni pubbliche espressamente previste dalla legge n. 249/97.

2. L'Autorità e l'Università possono, inoltre, utilizzare soggetti esterni previa verifica della assenza di incompatibilità e/o di conflitto di interessi da effettuarsi a cura e responsabilità della parte che ne prevede l'utilizzo. Specifici vincoli e limiti possono essere, di volta in volta, previsti dai singoli accordi di collaborazione.

Art. 6

Norme per il personale dei due Enti

1. Ai fini del presente Accordo quadro, le parti si impegnano ad accogliere, in qualità di ospiti, personale dell'altro Ente impegnato in attività di collaborazione regolate dai contratti di cui al-

l'art. 4. Le spese connesse allo scambio di personale sono a carico dell'Ente cui appartiene il personale che si reca presso l'altro Ente.

2. Il personale di uno dei due Enti, che si rechi presso una sede dell'altro Ente per l'esecuzione delle attività di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi a tutte le disposizioni regolamentari in vigore nell'Ente ospitante.

3. Il personale impegnato nell'espletamento dell'attività di cui al presente Accordo e che fruisce di borse di studio, comunque concesse, non potrà in ogni caso essere impegnato in attività didattiche qualora non consentito dalle norme vigenti e non potrà svolgere attività professionali e di consulenza retribuita. L'attività del personale suddetto, che fruisca o meno di borse di studio o rimborsi spese, non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuno degli Enti ospitanti.

Art. 7

Programmazione e gestione

1. E' costituito un Comitato di programmazione con il compito di procedere annualmente alla pianificazione delle iniziative da realizzare, attraverso la selezione delle proposte presentate dalle parti e l'individuazione delle strutture dell'Università coinvolte, nonché alla valutazione dei risultati conseguiti. Il Comitato può rimodulare la pianificazione in corso d'anno sulla base di nuove proposte intervenute.

2. Il Comitato di programmazione è composto dal Presidente dell'Autorità e dal Rettore dell'Università che lo coordinano, nonché da due delegati per ciascun Ente.

3. E' costituito un Gruppo di gestione con il compito di attuare la pianificazione annuale definita dal Comitato di cui al precedente comma 1 attraverso la predisposizione, per la stipula, dei singoli accordi di collaborazione, nonché la verifica dell'andamento delle attività di gestione, anche provvedendo a dirimere eventuali controversie di qualsiasi tipo e natura.

4. Il Gruppo di gestione è composto da un delegato del Presidente dell'Autorità, da un delegato del Rettore, che lo coordinano, da due rappresentanti di ciascun Ente a livello di dirigente.

5. Alle riunioni del Gruppo di gestione, limitatamente agli aspetti concernenti le singole iniziative, partecipano i responsabili, preposti da ciascun Ente, alla conduzione delle iniziative stesse.

6. Il Gruppo di gestione svolge anche il compito di supporto alle attività del Comitato di programmazione attraverso la predisposizione degli atti ed i documenti occorrenti per le decisioni del Comitato stesso.

Art. 8

Durata

1. L'Accordo quadro avrà la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà automaticamente rinnovato di triennio in triennio, salvo quanto previsto al successivo art. 9.

Art. 9

Recesso

1. Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente Accordo quadro con un preavviso di almeno sei mesi, che dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10

Controversie

1. Ogni eventuale controversia che non trovi soluzione in sede di Gruppo di gestione ai sensi del precedente articolo 7, comma 3, sarà risolta secondo la normativa vigente all'epoca.

Art. 11

Modifiche

1. Eventuali modifiche del presente Accordo devono essere concordate espressamente fra le parti e formare oggetto di protocolli aggiuntivi.

Art. 12

Disposizioni finali

1. Il presente Accordo non è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella annessa al DPR 26/10/72, n. 642 e successive modificazioni. Essa è inoltre soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lett. B, della Tariffa - Parte seconda, annessa al DPR 26/4/86, n. 131.

Napoli, 7 aprile 2000

Per l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni
Il Presidente
Enzo Cheli

Per l'Università degli Studi di Napoli
Federico II
Il Rettore
Fulvio Tessitore